

*Decreto circa l'introduzione dell'insegnamento
della ginnastica nelle scuole primarie e secondarie.*

(5 settembre 1883)



IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

Sulla proposta dei Dipartimenti di Pubblica Educazione e Militare;

Visto l'art. 81 lemma 1° della legge federale sull'organizzazione militare del 12 novembre 1874, il quale dispone: « I Cantoni provvedono a che i giovanetti dell'età di 10 anni sino al loro licenziamento dalla scuola primaria, sia che la frequentino o no, vengano, con adatti corsi di ginnastica, preparati al servizio militare »;

Visti inoltre i seguenti atti emanati dal Consiglio federale, cioè:

- a) La circolare 13 settembre 1878;
- b) L'ordinanza della stessa data sulla formazione dei maestri di ginnastica;
- c) Le norme d'ugual data per la dispensa dall'istruzione ginnastica;

d) Le prescrizioni del 1° luglio 1879 sulla costruzione e impianto degli attrezzi per l'insegnamento della ginnastica;

e) L'ordinanza del 16 aprile 1883;

f) L'ufficio 14 aprile pr. p. invitante il Consiglio di Stato a dare le necessarie disposizioni perchè l'insegnamento della ginnastica sia introdotto nelle scuole a cominciare dall'anno 1883-84;

Visto l'art. 27 della legge scolastica 14 maggio 1879-4 maggio 1882 che novera tra le materie strettamente prescritte nelle scuole primarie la ginnastica elementare,

Decreta :

Art. 1. A principiare dall'anno scolastico 1883-84, tutti i giovanetti dell'età di 10 anni in poi, che frequenteranno scuole primarie o secondarie, tanto pubbliche che private, in Comuni dove si possono trovare maestri capaci d'insegnare la ginnastica, dovranno ricevere questo insegnamento a stregua di quanto dispongono le leggi e le ordinanze federali sopracitate.

Art. 2. Ne sono dispensati gli allievi che verranno dichiarati inabili dal medico condotto.

§. Il medico condotto, nel concedere certificati per la dispensa dall'istruzione ginnastica, si atterrà rigorosamente a quanto prescrive l'ordinanza 13 settembre 1878 del Consiglio federale.

Art. 3. L'istruzione della ginnastica abbraccia 6 anni, e si estende dal 10° d'età sino al 15°. Essa si divide in due gradi, di cui il primo comprende, di regola, gli anni 10, 11 e 12, ed il secondo gli anni 13, 14 e 15.

Art. 4. Fino a tanto che la ginnastica non abbia preso uno sviluppo regolare, in tutte le scuole primarie l'insegnamento della medesima sarà limitato al 1° grado.

§. Nelle Scuole maggiori, nel Ginnasio, nelle Scuole tecniche, nella Scuola Normale e nel Liceo cantonale, l'istruzione ginnastica potrà abbracciare anche gli esercizi di 2° grado.

Art. 5. Di regola, i maestri delle Scuole maggiori e primarie pubbliche sono ad un tempo maestri di ginnastica, questa ma-

teria trovandosi tra le rispettivamente obbligatorie a tenore di legge.

Art. 6. Per quanto riguarda l'ordine della scuola, l'orario, la disciplina, le assenze e gli esami, il ramo ginnastica sarà parificato agli altri rami d'insegnamento obbligatorio.

Art. 7. Rispetto alla istruzione ginnastica, gli allievi vengono divisi in ragione d'età.

§. Nelle scuole, dove un maestro dirige più classi, è lecito riunire più d'una o tutte in una sola sezione, ritenuto che nessuna sezione non abbracci mai più che 50 scolari.

Art. 8. L'istruzione della ginnastica deve essere data razionalmente, e, per quanto possibile, estesa e distribuita su tutta la durata dell'anno scolastico.

Art. 9. Nell'istruzione si deve procedere secondo i principi metodici; epperò gli esercizi prescritti per ciascun grado non dovranno essere eseguiti successivamente, ma piuttosto saltuariamente, alternando gli esercizi stessi, non soltanto di ora in ora, ma anche durante un'ora sola d'istruzione.

Art. 10. Sarà assegnato un *minimum* di 60 ore all'anno per gli esercizi ginnastici contemplati nel 1° e 2° grado.

Art. 11. Ogni singolo Comune, oppure due o più Comuni vicini costituiti in consorzio, previa superiore approvazione, sono tenuti a fornire una piazza ginnastica in luogo piano e asciutto e, per quanto possibile, attiguo alla scuola, della superficie di almeno 8 metri quadrati per ogni allievo di una sezione che deve essere istruita nel medesimo tempo.

§. È pure raccomandata la costruzione di un locale chiuso, bene ventilato, chiaro, sufficientemente alto e da potersi riscaldare, della superficie di 3 metri quadrati per ogni scolaro di una classe di ginnastica.

Art. 12. Come attrezzi necessari per la scuola di ginnastica si provvederanno:

- a) Un apparecchio per arrampicare alla pertica e alla corda;
- b) Barre in ferro;
- c) Un apparecchio pel salto con corda e due trampolini;
- d) Una trave d'appoggio con trampolini.

§. I Comuni riceveranno dal Dipartimento della Pubblica Educazione i disegni dei detti attrezzi.

Art. 13. Il Consiglio di Stato si terrà informato, a mezzo del suo Dipartimento della Pubblica Educazione, dell'andamento, dei risultati, ecc. dell'istruzione ginnastica che sarà impartita nelle scuole.

Art. 14. In ogni scuola dove fu insegnata ginnastica, l'esame finale abbraccerà anche questo ramo d'istruzione.

Bellinzona, 5 settembre 1883.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

AVV. P. REGAZZI.

Il Consigliere Segretario di Stato:

AVV. D. TOGNETTI.

Estratto dal *Foglio Ufficiale* 1883, N° 36.

(Tip. e Lit. cantonale).